



## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

### Disposizioni generali

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, il che è condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento e nel rispetto delle norme del codice deontologico.

L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico l'interesse dell'ordine forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.

Il regolamento è ispirato all'esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie.

Oltre a perseguire l'effettività della pratica forense, il presente regolamento attende pertanto a far acquisire all'ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

### Titolo I.

#### REGISTRO DEI PRATICANTI ISCRITTI

##### Art. 1

1. Alla domanda di iscrizione al registro, deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante nella quale, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
  - a) se svolga una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone i giorni ed orari;
  - b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato pubblico, fornendone specifica indicazione;
  - c) se svolga la pratica per l'accesso ad altre professioni.
2. Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense.
3. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 15 gg. dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al capo 1.
4. Alla domanda di iscrizione nel registro speciale dovrà essere allegata anche una



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

dichiarazione dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare la propria disponibilità ad accoglierlo, oltre al numero e il nome di eventuali altri praticanti dello studio.

4 bis. Alla domanda di iscrizione il praticante deve altresì allegare dichiarazione del dominus attestante la propria regolarità in relazione agli obblighi di formazione continua, ai sensi dell'art. 25 comma 7 Regolamento CNF n. 614. Nel caso in cui il dominus non avesse adempiuto correttamente a tali obblighi, la domanda di iscrizione non potrà essere accettata; del pari il praticante sarà soggetto alla decadenza nel caso il requisito di cui sopra del dominus venisse a mancare nel prosieguo della pratica.

5. Il Consiglio dell'Ordine verifica se la condizione del richiedente e dello studio nel quale intende svolgere la pratica, quali risultano dalla dichiarazione di cui al comma 1, o della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4, siano compatibili con quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato) e, in caso contrario, nega l'iscrizione al registro speciale o, ove concessa, la revoca.

6. Laddove la pratica venga svolta in uno studio associato, la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta, in rappresentanza degli altri associati, da un solo avvocato, il quale sarà responsabile del periodo di pratica, anche ai fini del presente regolamento.

7. Qualora il praticante si trasferisca da uno studio ad un altro, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla data del trasferimento, allegando la dichiarazione di disponibilità del nuovo dominus, in assenza della quale non potrà essere riconosciuto il relativo periodo di pratica.

## **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PRESSO GLI STUDI LEGALI**

### **Art. 2**

1. Il praticante deve svolgere attività di pratica in vista della futura professione forense, oltre a collaborare cercando di rendersi utile nell'attività dello studio con profitto.
2. Il praticante è tenuto ad una **assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze**; in ogni caso la frequenza dello



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali.

3. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale, indipendentemente dall'insegnamento impartitogli nello studio ove svolge la pratica.

## **Art. 3**

1. Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari e di incontri su questioni giuridiche, purché ciò non interferisca con l'attività dello studio.

Al contempo, è dovere del dominus assicurare al praticante il tempo necessario per l'approfondimento e lo studio personale.

2. Nei periodi di pratica antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto di diradare la propria presenza nello studio, fino a sospenderla nell'imminenza della prova.
3. Il praticante ha altresì diritto di assentarsi dallo studio per frequentare i corsi della scuola forense istituiti dall'ordine.

## **Art. 4**

1. L'avvocato che intende accogliere un praticante per lo svolgimento della pratica professionale, deve essere iscritto all'Albo da almeno cinque anni e deve essere in regola con gli obblighi formativi ai sensi dell'art. 25 comma 7 del Regolamento CNF 6/14. L'avvocato può accogliere fino a tre praticanti, purché sia in grado di assicurare ad ognuno un adeguato spazio di lavoro e la dovuta attenzione alla crescita formativa.
2. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentire una adeguata formazione anche relativamente ai rapporti con i magistrati, i colleghi, il personale di cancelleria.
3. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica e delle relazioni.



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - [www.ordineavvocati.lecco.it](http://www.ordineavvocati.lecco.it)

4. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi.
5. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato.
6. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
7. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore a giorni 30 con esclusione del periodo feriale e dei periodi di preparazione all'esame di abilitazione alla professione, compresa la frequenza della scuola forense, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
8. I periodi di sospensione dell'attività superiori a 30 giorni consecutivi, non giustificati dai motivi di cui sopra o da grave motivo giustificato, non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.
9. L'interruzione della pratica è regolata dall'art. 7 del DM 70/16.
10. In ipotesi di trasferimento del praticante in un diverso distretto, costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere l'attività giudiziaria per lo studio.
11. Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministero della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di 12 mesi.  
  
Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministero della giustizia.
12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante certificato attestante il periodo di tirocinio regolarmente compiuto.



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

## Art. 5

1. Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività professionale.
2. Per l'attività effettivamente svolta a favore dello studio, a partire dal conseguimento del patrocinio, deve essere riconosciuto al praticante un compenso equo e proporzionato all'effettivo apporto professionale ricevuto, fermo restando che il praticante ha comunque diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.

## Art. 6

1. **Per ogni semestre** di pratica il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad **almeno 20 udienze** avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'unione europea, con esclusione di quelle di mero rinvio. Rientrano tra le attività di udienza valide anche le udienze tenute in modalità cartolare. In tali casi deve essere specificato nelle note scritte in sostituzione di udienza che le stesse sono state redatte in collaborazione con il praticante.
2. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno e **non meno di due al mese (escluso il periodo feriale)**.
3. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento ed avere, possibilmente, ad oggetto materie e incombeni diversificati.
4. In conformità al parere del CNF n. 55/17, viene equiparata a udienza giudiziale l'assistenza alle udienze arbitrali o agli incontri di **mediazione**, In caso di incontro di mediazione, può essere annotata anche la presenza al primo incontro, purchè nello stesso venga svolta attività difensiva e non si tratti di mero rinvio.
5. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza o nella dichiarazione rilasciata dal cancelliere presente in udienza.
6. Il praticante può richiedere, a sue spese, sin dal momento dell'iscrizione, il rilascio del tesserino di riconoscimento.

## Art. 7



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrocinata dal dominus. Per la partecipazione del praticante ad altre udienze, il dominus dovrà specificatamente delegare l'avvocato titolare della causa, dal quale il praticante dovrà farsi rilasciare una dichiarazione che attesti la partecipazione all'udienza, dichiarazione da allegare al libretto online della pratica forense.

L'avvocato delegato dal dominus deve avere, al pari dello stesso, anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 5 anni e regolare posizione riguardo agli obblighi formativi.

2. L'avvocato che attesta l'attività d'udienza del praticante garantisce la conoscenza da parte dello stesso delle questioni giuridiche trattate.
3. L'infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

## Art. 8

1. Per ogni semestre, il praticante deve **indicare** nel libretto di pratica almeno 5 (cinque) atti giudiziali o stragiudiziali di diversa natura, alla redazione dei quali egli ha collaborato.
2. Per ogni semestre deve **redigere e caricare sul libretto online** 5 (cinque) questioni giuridiche in materie diverse, nelle quali esporrà succintamente l'istituto o la tematica oggetto dell'approfondimento, la posizione giurisprudenziale esaminata e l'eventuale soluzione adottata.
3. L'avvocato attesta la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua sottoscrizione/approvazione in modalità digitale come previsto dalla piattaforma dedicata.
4. L'infedele attestazione della collaborazione costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
5. Al termine del primo semestre di pratica ed al termine dei 18 mesi il praticante deve predisporre una relazione dell'attività svolta nello studio professionale, descrivendo le attività di studio di cui si è occupato, i rapporti con il dominus e gli altri collaboratori e tutto ciò che ritiene rilevante al fine di comprovare l'effettività della pratica forense svolta. Per coloro che svolgono la pratica ex art. 73 DPR e coloro che frequentano la



scuola di specializzazione, beneficiando dell'esonero di un anno di pratica, la relazione dovrà essere presentata alla fine del semestre di pratica forense.

6. Al termine di ogni semestre - ed entro un mese dalla scadenza dello stesso - il praticante dovrà caricare, sulla piattaforma dedicata, i dati delle udienze a cui ha partecipato, gli atti alla cui redazione ha collaborato, le questioni giuridiche affrontate, il tutto attestato dalla sottoscrizione del dominus, come previsto dal presente regolamento. Una volta effettuata detta operazione, il praticante dovrà avvertire dell'avvenuto deposito con un messaggio di posta elettronica alla segreteria del Consiglio dell'Ordine.
7. Al termine del primo semestre e alla conclusione del tirocinio forense, il praticante sosterrà il colloquio di verifica, prodromico rispettivamente al rilascio dell'autorizzazione al c.d. "patrocinio sostitutivo" e del certificato di compiuta pratica, che sarà onere del praticante richiedere con apposita istanza al Consiglio, all'esito positivo del colloquio conclusivo del periodo di pratica.

La fissazione della data e dell'orario dei colloqui verrà comunicata ai praticanti dalla segreteria.

## **Titolo II.**

### **Praticanti abilitati al patrocinio**

#### **Art. 9**

1. Trascorso un semestre dall'inizio della pratica, il praticante può chiedere di essere abilitato al patrocinio sostitutivo del proprio dominus.
2. Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio ed anche per il patrocinio sostitutivo, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 18 L. 247/12.
3. Al momento dell'iscrizione, il praticante riceverà, a sue spese, il tesserino di riconoscimento e dovrà dotarsi di indirizzo pec.
4. Il praticante iscritto nel registro speciale e che ha prestato impegno solenne avanti il COA è abilitato al patrocinio sostitutivo nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12 L. 247/12.
5. Dall'anno successivo al rilascio dell'abilitazione, il praticante sarà soggetto allo stesso



obbligo formativo dell'avvocato.

### **Titolo III.**

#### **Pratica all'estero**

#### **Art. 10**

1. Per un periodo complessivo di non più di un semestre - in ogni caso non il primo -, il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso uno studio di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense in un paese estero.
2. A tal fine il praticante dovrà richiedere all'Ordine l'autorizzazione, dando indicazione dell'attività che andrà a svolgere, accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità dello studio in cui il praticante sarà accolto.
3. Il professionista estero deve attestare la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze e il praticante, ove possibile compatibilmente con la legge professionale del luogo ove si trova lo studio, deve svolgere la pratica e documentarne l'esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al DPR 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento.

### **Titolo IV.**

#### **Scuole di specializzazione**

#### **Art. 11**

1. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 398/1997 esonera il praticante dalla pratica forense per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 41, comma 9 L. 247/12. L'esonero deve essere espressamente richiesto dal praticante all'atto dell'iscrizione al Registro, se già superata la prova finale. Nel caso di contemporanea iscrizione al Registro e frequenza della Scuola forense, il praticante ha l'obbligo di comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo di pratica dal quale intende essere esonerato.
2. Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione, non ottiene il diploma deve svolgere l'intero periodo di pratica forense pari a diciotto mesi.
3. Il certificato di compiuta pratica potrà essere rilasciato al praticante che avrà conseguito il diploma di cui al comma 1, avrà svolto un semestre di pratica forense e sostenuto con



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

esito positivo il colloquio di cui all'art. 8, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.

## **Titolo V.**

### **Poteri del Consiglio dell'Ordine**

#### **Art. 12**

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione all'uopo costituita al proprio interno, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o il suo dominus per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.
2. Almeno due volte nel corso dei 18 mesi di pratica il Consiglio dell'Ordine convocherà l'iscritto per accertarne gli adempimenti: certamente al termine del primo e terzo semestre ai sensi del precedente art. 8.
3. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati presso i quali viene svolta la pratica. Nel corso delle sue attività di controllo il consiglio può effettuare controlli chiedendo, a propria discrezione, la produzione dei verbali delle udienze a cui il praticante dichiara di avere partecipato, attestate dal dominus.
4. Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento del periodo di pratica forense, qualora accerti che la stessa non sia stata svolta o lo sia stata in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento.
5. Il certificato di compiuta pratica non potrà più essere rilasciato una volta decorsi sei anni dalla prima iscrizione nel Registro.

#### **Art. 13**

1. Il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare (art. 42 L. 247/12 e art. 2 Codice deontologico forense).

#### **Art. 14**

1. L'avvocato è impegnato sul proprio onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e doveri stabiliti dall'art. 41 della L. 247/12 e dall'art. 40 del Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - [www.ordineavvocati.lecco.it](http://www.ordineavvocati.lecco.it)

integra illecito disciplinare.

## **Titolo VI.**

### **Efficacia del regolamento e norme transitorie**

#### **Art. 15**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alla Legge Professionale n. 247/2012 ed al decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016.

Approvato nella seduta di Consiglio del 7/2/2020 e modificato nella seduta di Consiglio del 29/05/2025.